



PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI UN BAR CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE UBICATO NEL NUOVO WATERFRONT IN LOC. SU SICCU DEL PORTO DI CAGLIARI – **FABBRICATO N. 1.**

– CHIARIMENTO.

Chiarimento n. 2

Ai fini dell'integrazione del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.3, nel caso in cui l'operatore economico sia una società a responsabilità limitata (o in generale società di capitali), si chiede se possono/devono essere valutati i fatturati risultanti dai bilanci approvati entro la data di pubblicazione del bando, come indicato nel terzo capoverso del punto 7.3, ovvero quelli antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso.

Risposta

Come espressamente previsto al punto 7.3 dell’Avviso, la comprova del requisito di capacità economico-finanziaria è fornita mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.4 si chiede se il possesso di tale requisito, ossia "la regolare esecuzione da parte dell'operatore economico di un servizio analogo a quello oggetto della procedura, per una durata di almeno 5 anni complessivi, di cui almeno 3 continuativi" possa essere dimostrato integrando ai requisiti già posseduti della società (oltre tre anni di attività continuativa nel medesimo settore) quelli professionali del Legale Rappresentante della stessa (dimostrati mediante estratto conto previdenziale INPS), e così al fine di arrivare ai 5 anni complessivi necessari.

Risposta

L’operatore economico, singolo o associato, qualora risulti carente dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale previsti nel bando, può dimostrare il possesso degli stessi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, con le modalità previste al punto 7.7 dell’Avviso, rubricato "Avvalimento".

Si chiede se è già stato previsto il punto di posizionamento della canna fumaria/cappa, precisando, in caso di risposta affermativa, anche il luogo di posizionamento dei motori.

Risposta

Non è stato previsto il punto di posizionamento della canna fumaria/cappa, in quanto lo stesso dipende dall’organizzazione degli spazi interni che il concorrente intende proporre.

I motori potranno essere posizionati, in linea generale, sulla copertura del fabbricato, fermo restando che, non essendo noto il peso dei predetti impianti, sarà cura del concessionario verificare la compatibilità del carico determinato dagli stessi con quanto previsto nella relazione di calcolo strutturale del fabbricato medesimo.



Qualora il peso degli impianti non fosse compatibile, potranno essere comunque realizzati, a cura e spese del concessionario, opportuni rinforzi strutturali che ne consentano il posizionamento sulla copertura, previa consegna della relazione di calcolo aggiornata a seguito delle modifiche apportate al fabbricato.

Il Responsabile del procedimento
Direttore DVP
Dott. Giovanni Fabio SECHI